



### Idoneità finanziaria

#### Requisito per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi

Legge 6 giugno 1974, n. 298, regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1071, decreto dirigenziale 25 novembre 2011, n. 291

Il requisito dell'idoneità finanziaria deve essere soddisfatto in qualunque caso di attività di autotrasporto con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t.

Le imprese di autotrasporto devono dimostrare la sussistenza di risorse finanziarie necessarie per assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

L'idoneità finanziaria é composta di:

- un importo base di Euro 9.000. Tale importo comprende il primo veicolo a motore con cui l'impresa esercita l'attività di autotrasporto
- integrato con Euro 5.000 per ciascun veicolo a motore ulteriore con il quale viene svolta l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.

L'idoneità finanziaria deve essere dimostrata anche per i veicoli noleggiati, in comodato d'uso ecc.

#### Le possibilità per dimostrare l'idoneità finanziaria sono tre:

1. L'impresa presenta il certificato di un revisore contabile riferito ai conti annuali, dal quale risulta che l'impresa dispone di capitale e riserve per l'importo richiesto;
2. L'impresa presenta una garanzia **fideiussoria di una banca o agenzia assicurativa**, rilasciata a favore dell'**Albo provinciale degli autotrasportatori di merci della Provincia Autonoma di Bolzano**. La garanzia assicurativa comprende una **polizza di responsabilità professionale** e contiene una dichiarazione d'impegno a segnalare eventuali cambiamenti, in forma scritta, all'Albo provinciale degli autotrasportatori.

Si suggerisce di presentare l'idoneità finanziaria necessaria per il parco veicolare con cui s'intende esercitare la professione di autotrasportatore di merci.

Se l'impresa varia la sede legale o la denominazione, deve presentare una nuova dichiarazione di idoneità finanziaria.

**La dichiarazione dell'idoneità finanziaria deve essere rinnovata e ripresentata ogni anno, a meno che non si tratti di una garanzia bancaria, con proroga tacita fino a revoca.**

**Importante:** L'impresa è tenuta a **comunicare** la perdita del requisito dell'idoneità finanziaria **entro 15 giorni** all'albo competente e deve essere **riacquistato entro 60 giorni** dalla comunicazione della perdita del requisito oppure, se ha presentato un piano di finanziamento, entro sei mesi.

